

# Il diritto alla conoscenza delle proprie origini

## Commento

### **Disegno di legge n. 922, Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche**

Il [Disegno di legge n.922](#) relativo alla conoscenza delle proprie origini biologiche è stato presentato al Senato in data 7 novembre 2018. L'11 dicembre 2018 il DDL è stato assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, ma il suo esame non è ancora iniziato. Il futuro di questo testo è ancora incerto; sarà necessario attendere gli sviluppi della discussione in Parlamento e seguirne il relativo iter, poiché potrebbero essere apportate modifiche più o meno significative, nonché integrazioni. Già in passato, era stato presentato un Disegno di legge in materia - il [Disegno di legge n. 1978 del 18 novembre 2015](#), frutto dell'unificazione di più iniziative parlamentari - che è però rimasto fermo all'esame in Commissione ed è poi decaduto al termine della precedente legislatura. Entrambi questi DDL sono la conseguenza del recepimento delle indicazioni che la giurisprudenza ha fornito, in materia, negli ultimi anni.

Per meglio comprendere il contenuto del testo, è opportuno avere ben chiaro il quadro giuridico in cui si inserisce la materia dell'accesso alle origini in Italia. La disciplina riguardante il diritto alla conoscenza della famiglia biologica da parte dell'adottato è contenuta nella **legge n. 184 del 1983 all'art.28**. Con esso si era stabilita una tutela "forte" nei confronti della famiglia biologica che si fosse avvalsa del diritto alla riservatezza. La **legge n. 149 del 2001** ha riformato la disciplina esistente, capovolgendo la prospettiva e innovando l'originario testo della legge n. 184/1983, e introducendo il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini. La riforma è intervenuta per dare attuazione alla **Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989**, nonché all'**art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993**, ratificata in Italia con la **legge 476/1998**, il quale richiede alle autorità competenti di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative alla madre e al padre, insieme ai dati sul precedente quadro sanitario del minore e della sua famiglia. La **sentenza n. 278 del 2013 della Corte Costituzionale** ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 28 della legge 184/1983 - articolo così come sostituito dall'art. 24, L. 149/2001. Esso impediva al **comma 7** la possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare un procedimento finalizzato a raccogliere l'eventuale revoca della dichiarazione originaria da parte della madre naturale. A seguito di questo intervento, il figlio potrà avviare un procedimento volto a interpellare la madre, che aveva dichiarato di voler restare anonima al momento del parto, per verificare se la stessa voglia eventualmente revocare tale dichiarazione. Con la **sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946**, la Cassazione Civ. sez. Unite si è espressa in tema di parto anonimo, affermando il seguente principio di diritto: «Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre biologica di mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova

attuazione mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell'assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla». In tal modo, si può assicurare un bilanciamento tra i diritti in questione: diritto alla riservatezza della famiglia biologica, da una parte, e diritto alla conoscenza delle proprie radici dell'adottato, dall'altra.

In questo quadro giuridico di riferimento si inserisce, dunque, il DDL n.922, che è stato presentato in Senato, con il titolo "Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche", su iniziativa dei senatori Pillon e Urraro. Il fulcro è nella modifica dell'**art. 28** della legge **184/1983** e riguarda, in particolare, i **commi 5 e 7** dello stesso. Il DDL prevede, innanzitutto, che il primo e il secondo periodo del comma 5 vengano modificati in modo tale che l'adottato - o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'**art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396** - o ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possa chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.

Il testo originario del comma 5 nella legge 184/1983, così come modificata successivamente, stabilisce, invece, che l'adottato - si parla solamente dell'adottato e non anche del minore non riconosciuto, come nel DDL - debba raggiungere l'età di venticinque anni per accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. La maggiore età può essere sufficiente solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica. Al comma 5 verrebbero aggiunti, in base al testo in esame, anche due ulteriori periodi, nei quali si stabilisce che l'accesso a queste informazioni non legittima azioni di stato, né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio e che, qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza possa essere presentata da chi ne ha la rappresentanza legale, esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Da rilevare anche la possibilità prevista dal DDL che i diretti discendenti possano fare richiesta di accesso alle informazioni che riguardano le origini biologiche. Questa possibilità non è prevista nel testo della legge che attualmente disciplina la materia.

Per quanto riguarda il **comma 7**, il DDL prevede la sostituzione completa di quello contenuto nella legge 184/1983, stabilendo che l'accesso alle informazioni sia consentito nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la dichiarazione di non voler essere nominata, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. Tale dichiarazione, che verrà poi trasmessa dall'ufficiale giudiziario al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e deve contenere le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto, nonché all'identità della persona nata. Viene aggiunto un ulteriore periodo nel quale si afferma che, dopo 18 anni dal parto, la donna ha la facoltà di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del **comma 7bis**, di cui si dirà di seguito, "il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili."

Nel **comma 7bis** - di cui il DDL prevede l'inserimento - si stabilisce che, su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, e in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere

nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerchi e contatti la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

Il **comma 7 ter** stabilisce che, una volta ricevuta l'istanza, il Tribunale per i minorenni andrà a formare il fascicolo relativo nel massimo rispetto della segretezza, fino alla conclusione del procedimento; gli stessi partecipanti sono tenuti al mantenimento del segreto riguardo le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento stesso. Per ciò che riguarda nello specifico le indagini da svolgere, è previsto che il Tribunale incarichi una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, e che vigili affinché tali indagini non tralascino di compiere il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e presso altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Nel caso in cui la donna sia ancora in vita, il Tribunale dovrà incaricare il servizio sociale del luogo in cui risiede, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, affinché recapiti, direttamente nelle mani della sola interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio oppure, ove preferito, al domicilio dell'interessata. L'operatore dovrà mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio e non comunicare per nessun motivo la ragione per cui è stata inviata la convocazione.

Il giudice verrà informato delle condizioni psicofisiche della persona, così da poter adottare tutte le eventuali cautele necessarie. Per quanto riguarda il colloquio, l'interessata sceglierà il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi, da sola e senza eventuali accompagnatori, presso il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. Il testo del DDL prevede che, durante questo colloquio, la donna venga messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere alle informazioni relative alle sue origini e informata della possibilità, qualora lo voglia, di svelare la sua identità. Può anche richiedere che venga fissato un termine di riflessione sulla questione. A questo punto, il giudice può trovarsi davanti due differenti situazioni, che il testo in esame disciplina nei modi seguenti: se la donna consente, il giudice deve redigere il verbale, farlo sottoscrivere alla persona interessata e rivelare a quest'ultima il nome del ricorrente; se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice deve fare in modo di raccogliere, sempre garantendo alla donna il massimo rispetto della riservatezza, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dei dati anamnestici e familiari. In relazione a questa seconda ipotesi, viene stabilito che il figlio ha, tuttavia, diritto di conoscere l'identità della donna in seguito al decesso della stessa, che verrà comunicato dal Tribunale per i minorenni adito per l'istanza. Per quanto riguarda la revoca dell'anonimato, è previsto che la donna conservi tale facoltà in qualsiasi momento. La revoca deve avvenire con dichiarazione resa al medesimo Tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che la trasmette in forma riservata. Della revoca dovrà essere immediatamente informato l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti, ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Qualora la donna risulti invece ormai deceduta, il Tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le stesse modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

L'**art. 3** prevede, invece, delle modifiche all'**art. 30 del DPR 396/2000**. Viene aggiunto l'**art. 1 bis**, nel quale si stabilisce che la madre deve essere innanzitutto informata, anche in forma scritta, sia degli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione

di non voler essere nominata, sia per lei che per il figlio, sia della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata, nonché delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma. La donna viene inoltre informata della facoltà che ha il figlio, una volta raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere o meno l'anonimato. In riferimento al **ruolo del personale sanitario**, il DDL prevede che esso raccolga i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e che si occupi della immediata trasmissione al Tribunale per i minorenni del luogo in cui è nato il figlio, insieme all'attestazione dell'informativa cui si fa riferimento nella prima parte dell'articolo.

Le disposizioni transitorie contenute nell'**art. 4** del DDL, stabiliscono che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'**art. 30, comma 1**, del regolamento di cui al **DPR 396/2000**, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Le modalità di tale comunicazione, al fine di garantirne la massima riservatezza, verranno definite con un decreto del Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se la madre non conferma la propria volontà di restare anonima, si dovrà applicare l'**art. 28, comma 7 bis**, della legge 184/1983. Se la madre, invece, conferma, così come disciplinato dal **comma 1**, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'**art. 28, comma 7 bis**, della legge 184/1983, "il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili." Il Tribunale consente, inoltre, la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei, in base a quanto stabilito al **comma 5** dell'**art. 28** della legge 184/1983. È stabilito anche che, nei trenta giorni successivi all'eventuale data di entrata in vigore del testo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia e in base anche alle disposizioni dei **commi 4 e 5** dell'**art. 154** del **Codice in materia di protezione dei dati personali**, verranno stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione che dia conoscibilità piena a quanto qui previsto.

Vista la complessità della tematica in esame, sarebbe auspicabile prevedere la diffusione in tutte le Regioni di un modello formativo e informativo, in rete con i vari soggetti territoriali e con i Tribunali per i minorenni, volto a supportare e accompagnare gli interessati ad accedere alle informazioni sulle proprie origini. In relazione a ciò, sarebbe opportuna una riflessione sul **Progetto Ser.I.O.** (Servizio per le Informazioni sulle Origini), di cui l'Istituto degli Innocenti di Firenze si è fatto promotore, a partire dall'ottobre del 2017, insieme alla Regione Toscana e con la collaborazione dei Centri adozione dell'Area Vasta.

Il DDL 922 supera anche la questione, posta dal precedente **DDL 1978**, relativa alla possibilità di presentare istanza di accesso una sola volta. Infatti il DDL 1978, ormai decaduto al termine della precedente legislatura, prevedeva che l'istanza di interpello, volta a verificare il permanere della volontà di anonimato della madre biologica, potesse essere presentata dal figlio una sola volta al Tribunale per i minorenni del luogo in cui egli risiede. Il Tribunale, con modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, avrebbe verificato la volontà o meno della madre di rimanere anonima. Ove la madre avesse confermato di volere mantenere l'anonimato, "il Tribunale per i minorenni avrebbe autorizzato l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili." Il DDL 922 pare, invece, non porre limiti

di questo tipo tanto che, anche in caso di decesso o revoca della dichiarazione di anonimato della madre, l'istante verrà tempestivamente informato e avrà così accesso alle informazioni.

Il testo in analisi si conclude con l'**art. 5**, nel quale si stabilisce che, trascorsi i primi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, laddove il presente DDL venisse approvato, il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione contenente i dati relativi al relativo stato di attuazione.

Alla data di pubblicazione del presente commento esplicativo, come già scritto inizialmente, il DDL è fermo in 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) e il suo esame non è ancora iniziato ed è necessario attendere gli sviluppi della discussione in Parlamento, poiché potrebbero essere apportate modifiche più o meno significative, nonché integrazioni al testo.

Si segnala, inoltre, la presentazione del [Disegno di legge n.1039](#) *“Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”* presentato il 31 gennaio 2019. Si tratta di un DDL molto breve che prevede la modifica del **comma 7** dell'**art. 28** della **legge 184/1983** e, come scritto all'**art.4**, stabilisce la possibilità per i soli adottati di richiedere l'accesso alle origini. Esso prevede che in questa ipotesi si applichi l'**art. 93** del Decreto legislativo 196/2003 - così come modificato all'**art.3** del presente DDL - il quale stabilisce che la “persona non riconosciuta” possa fare istanza di accesso alle origini. Il rinvio al Dlgs 196/2003 lascia spazio a dubbi in merito ai soggetti legittimati a presentare istanza.

Attualmente, il DDL 922 risulta assegnato alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) in sede redigente il 28 maggio 2019, che non ne hanno avviato l'esame.

Carla Mura